Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 gennaio 2011, procedimento R 1711/2010-1;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Infront» per prodotti delle classi 6 e 20.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), c) e d) del regolamento (CE) n. 207/2009 (¹), poiché il marchio comunitario considerato ha carattere distintivo, non è descrittivo e non è divenuto di uso comune.

(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 15 marzo 2011 — Centre national de la recherche scientifique/Commissione

(Causa T-167/11)

(2011/C 145/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre national de la recherche scientifique (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. N. Lenoir)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- condannare la Commissione a restituire il presunto credito di EUR 20 989,82 fatto valere dalla Commissione in base al contratto nella sua nota di addebito del 26 ottobre 2010, n. 2010-1232 e che ha dato luogo all'atto di compensazione del 17 dicembre 2010 (rif. BUDG/C3 D(2010) B.2 1232), maggiorato degli interessi di mora al tasso legale, conformemente al diritto belga applicabile al contratto;
- condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. II.19, n. 1, delle condizioni generali del contratto LSHB-CT-2004-503319 relativo al progetto «ALLOSTEM», rientrante nel Sesto programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico (2002-2006) (in prosieguo: «il contratto ALLOSTEM»), in quanto la Commissione ha limitato la possibilità della ricorrente di dimostrare un corretto adempimento del contratto, o ha addirittura privato la ricorrente di tale possibilità, quanto all'ammissibilità delle spese per il personale non rispettando i criteri di definizione dei costi ammissibili.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione degli obblighi contrattuali derivanti dagli artt. II.19 e II.20 delle condizioni generali del contratto «ALLOSTEM», in quanto la Commissione ha escluso l'ammissibilità delle spese relative all'«accantonamento per la perdita del posto di lavoro» e ai congedi di maternità di una biologa assunta con un contratto a tempo determinato.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 12 del contratto «ALLOSTEM» che assoggetta al diritto belga la valutazione della certezza di qualsiasi credito dovuto in base a detto contratto. La ricorrente fa valere che:
 - la Commissione si sarebbe fondata esclusivamente sul diritto dell'Unione e non sul diritto belga per valutare se il credito rivendicato fosse o meno certo;
 - il credito è oggetto di una contestazione seria che lo priva di qualsiasi certezza.

Ricorso proposto il 17 marzo 2011 — Rivella International/UAMI — Baskaya di Baskaya & C. (BASKAYA)

(Causa T-170/11)

(2011/C 145/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rivella International AG (Rothrist, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti C. Spintig, U. Sander e H. Förster)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Baskaya di Baskaya & C. s.a.s. (Grosseto, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

 annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 gennaio 2011, procedimento R 534/2010-4;